

(Allegato A)

STATUTO
dell'Associazione
"500 a Castello APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede



È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 così come modificato dal DLgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata "500 a Castello Associazione di Promozione Sociale" siglabile in breve "500 a Castello APS", con sede legale nel Comune di Castel San Pietro (Bo), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio amministrativo, sedi secondarie, succursali, e rappresentanze anche altrove.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "500 a Castello" anche l'espressione "Associazione di promozione sociale" ovvero l'acronimo "APS".

L'Associazione opera senza fini di lucro ed ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 2

Scopi e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

L'Associazione, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, nonché della normativa vigente, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the president or a representative of the association.

A vertical handwritten signature in black ink, located on the right margin of the document.

In particolare l'Associazione intende promuovere la socializzazione, la cultura motoristica e la valorizzazione della storia della motorizzazione popolare, con particolare riferimento alla Fiat 500 e ai veicoli storici.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 ed in particolare:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art.5, comma 1, lett.e);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. i);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. j);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, anche attraverso l'organizzazione di raduni, manifestazioni e iniziative dedicate ai veicoli storici e alla valorizzazione del territorio (art. 5, comma 1, lett. k);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, con particolare riferimento alla raccolta, conservazione e diffusione di documenti, fotografie, filmati e testimonianze relative alla storia della motorizzazione e della mobilità del Novecento (art. 5, comma 1, lett. f).

In particolare l'Associazione potrà:

- promuovere incontri, raduni, manifestazioni, eventi e iniziative culturali finalizzati alla socializzazione tra appassionati e possessori di veicoli storici;
- raccogliere, conservare e valorizzare documentazione storica, testimonianze, fotografie e materiali audiovisivi relativi allo sviluppo della motorizzazione di massa e alla storia della Fiat 500;
- promuovere iniziative culturali, divulgative ed educative rivolte alla comunità per diffondere la conoscenza della storia della mobilità e del costume sociale del Novecento;
- Promuovere, diffondere e valorizzare la cultura musicale quale espressione di rilevanza sociale e strumento di crescita culturale, mediante la realizzazione e diffusione di attività radiofoniche e contenuti multimediali.



- valorizzare la cultura locale e la memoria collettiva mediante la realizzazione e diffusione di interviste, reportage, programmi radiofonici e contenuti multimediali, dedicati alle tradizioni, alle testimonianze, nonché alle attività di associazioni, gruppi storici, artistici e alle diverse realtà del territorio;
- gestire e sviluppare un'emittente radiofonica in modulazione di ampiezza (AM), con la finalità di mantenere attive e valorizzare le frequenze storiche, svolgendo una funzione di radio sociale di interesse collettivo e costituendo un presidio comunicativo a supporto degli enti pubblici territoriali per la diffusione di messaggi istituzionali, comunicazioni ufficiali e informazioni alla popolazione, anche in situazioni di emergenza;
- promuovere, realizzare e diffondere contenuti editoriali e giornalistici attraverso gli strumenti della propria testata regolarmente registrata, al fine di informare la comunità, documentare la vita del territorio e favorire il dibattito pubblico e la crescita culturale. Realizzare e trasmettere programmi e format dedicati alla promozione della lettura e della produzione letteraria, con particolare riferimento alla valorizzazione di scrittori e autori inediti, nonché alla diffusione e scoperta di opere originali;
- realizzare progetti educativi in collaborazione con scuole ed enti pubblici/privati, finalizzati alla promozione della non violenza, del rispetto di genere, della cittadinanza attiva, dell'uso consapevole dei media e dei social, e alla formazione di una comunità più informata e responsabile;
- collaborare con enti pubblici, istituzioni, associazioni, operatori economici e soggetti del territorio per la realizzazione di iniziative culturali e sociali coerenti con le finalità associative.

L'Associazione potrà inoltre esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Le attività di cui al presente articolo, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla legge.



Art. 3

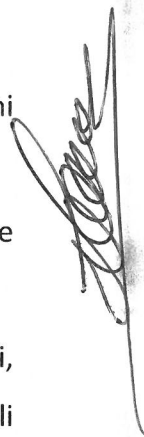
Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 3) eredità, donazione e legati;
- 4) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche iniziative o programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 5) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 6) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con l'Amministrazione pubblica;
- 7) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 8) entrate derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa di riferimento;
- 9) iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 10) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4

Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro. Il numero degli altri Enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro non può comunque essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche o giuridiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.



Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con eventuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa oltre il termine dell'anno sociale per il quale la quota è dovuta;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - per comportamenti dolosi;
 - per gravi inadempienze.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il



provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio di amministrazione.

La **decadenza** interviene, senza ulteriori formalità oltre l'annotazione sul libro soci, al termine dell'anno sociale in cui si è registrata la morosità senza che questa sia stata sanata, nonostante sollecito anche collettivo.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione tramite raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata) con il preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Il Consiglio di amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso, decadenza o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî; nel caso di minorenni l'elettorato attivo è riconosciuto in capo agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- prendere visione ed esaminare tutti i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, nonché prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia previo accordo e accollo delle spese relative. Il diritto di esame dei libri sociali è esercitato previa richiesta scritta inviata all'Organo di Amministrazione (tramite raccomandata A/R, PEC o consegna a mano con ricevuta), il quale provvederà a consentirne la consultazione presso la sede legale o tramite invio telematico entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.

I soci sono obbligati a:



- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7

Prestazioni dei soci e volontari

L'Associazione per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività dei soci, prestate in forma volontaria, libera e gratuita, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

L'Associazione, in caso di necessità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci che potranno essere retribuiti nei limiti e nelle forme di legge, dietro presentazione di regolare documentazione fiscale, fermo restando che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti agli scopi statuari dell'Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate all'Associazione stessa, purché debitamente assicurate.

A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo all'Associazione, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.

Il Consiglio di Amministrazione delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e prevedendo i limiti e le modalità dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato a titolo volontario per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.



I soci e i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 8

Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali obbligatori:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se nominato) e di eventuali altri organi sociali previsti dallo statuto.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alle lettere c) e d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I libri sociali possono essere tenuti sia in modalità cartacea che su supporto informatico, purché sia garantita l'inalterabilità e la tracciabilità delle registrazioni.

Art. 9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale);

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio di amministrazione.



Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Associazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

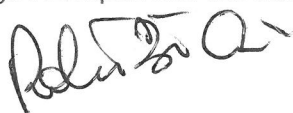
L'Assemblea è **validamente costituita** in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria

- elegge i componenti del Consiglio di amministrazione;



- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio di amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per **modificare lo statuto** occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo **scioglimento dell'Associazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici), eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

il Consiglio di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.




Il Consiglio di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- si prodiga per l'esecuzione dei progetti in essere, finalizzati allo svolgimento degli scopi istituzionali e non dell'Associazione, ed è tenuto ad aggiornare gli associati in qualunque momento venga richiesto.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 6 (sei) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 12

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del



Consiglio di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 13

Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Art.14

Collegio dei Revisori - Organo di controllo

Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, è organo facoltativo e, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio, oppure il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, assume le funzioni e i compiti dell'Organo di Controllo e pertanto:



- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore scelto di comune accordo fra le parti contendenti, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 16

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto



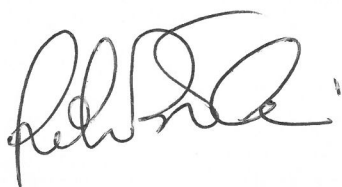
favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dal D.Lgs117/2017.

Art.17

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le norme in materia di Enti non commerciali.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the lower-left quadrant of the page.A smaller, more vertical handwritten signature in black ink, located in the lower-right quadrant of the page.

